



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

Detto altrimenti, nella formula dell'art. 425 c. 3 c.p.p. si riflette l'ambigua collocazione del giudice dell'udienza preliminare. Egli, da un lato, è chiamato a sciogliere l'alternativa fra sentenza di non luogo a procedere e decreto che dispone il giudizio sulla base di una diagnosi fondata su panorama probatorio davvero completo; dall'altro, è sospinto, in forza della centralità sistematica del dibattimento, a lasciare che il completamento del quadro probatorio si attui in quella fase, limitandosi a una mera delibazione della fondatezza dell'imputazione in vista della pronosticata utilità del giudizio dibattimentale. Trova, così, terreno fertile quell'indirizzo giurisprudenziale che, valorizzando la componente prognostica della verifica circa la sostenibilità dell'accusa, attribuisce al giudice il potere di disporre la *vocatio in iudicium* ogniqualvolta il quadro probatorio disponibile si presti «a soluzioni aperte» [Corte cost. n. 71/1996; Cass., sez., VI, 16/11/2001, Acampora, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1632], ossia quando non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire a un epilogo diverso dal proscioglimento [Cass., sez. VI, 24/01/2014, L., in *Mass. Uff.*, 258806; Cass., sez. VI, 12/01/2012, Petramala, in *Mass. Uff.*, 252280]. In breve, secondo questa ricostruzione, il criterio di giudizio per il giudice dell'udienza preliminare è costituito dall'«utilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti» [Cass., sez. VI, 13/10/2015, B. in *Mass. Uff.*, 267310; Cass., sez. VI, 27/11/2012, Cappello, in *Mass. Uff.*, 254241].

Senonché, simili conclusioni frustrano la finalità del filtro a maglie assai strette che caratterizza l'udienza preliminare. Nella prospettiva di scongiurare la celebrazione di dibattimenti instaurati, non solo su imputazioni *ictu oculi* davvero azzardate, ma anche su quelle probatoriamente infondate, il criterio decisorio *ex art. 425 c. 3 c.p.p.* non può che essere di tipo diagnostico. L'alternativa fra non luogo a procedere e rinvio a giudizio ruota attorno al discrimine costituito dall'insufficienza o dalla contraddittorietà della prova all'esito dell'udienza preliminare, senza che possa venire in rilievo un'ipotetica attitudine del successivo dibattimento a integrare il quadro probatorio insufficiente o contraddittorio. D'altra parte, la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere, in caso di sopravvenienza di nuove fonti di prova idonee a giustificare il rinvio a giudizio, appare rimedio adeguato per assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligatorietà dell'azione penale.

## 7.5. Le impugnazioni

Il sistema delle impugnazioni avverso la sentenza di non luogo a procedere è stato più volte riformato dal legislatore. L'originario tenore dell'art. 428 c.p.p. prevedeva che avverso la sentenza *ex art. 425 c.p.p.* potessero proporre appello, fuori dai casi di inappellabilità previsti dall'originario testo dell'art. 593 c. 3 c.p.p., il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, a meno che, in quest'ultimo caso, la sentenza fosse stata pronunciata perché il

fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. La persona offesa, dal canto suo, poteva proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità della sentenza *ex art* 419 c. 7 c.p.p. o, se costituitasi parte civile, in tutti i casi di cui all'art. 606 c.p.p. La L. 20/02/2006, n. 46 aveva, in seguito, escluso l'appellabilità della sentenza in parola, che restava per tutti i soggetti appena indicati solo ricorribile per cassazione, con una scelta reputata dalla Corte di Cassazione non costituzionalmente illegittima perché rimessa alla discrezionalità del legislatore [Corte cost. n. 242/2009]. Assai di recente, però, la L. 23/06/2017, n. 103 ha nuovamente ripristinato l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere, escludendone l'immediata ricorribilità per cassazione. La manovra – nell'ambito di un più generale disegno di riforma delle impugnazioni, volto, anzitutto, a snellire i carichi di lavoro della Corte di Cassazione – è stata giustificata, nei lavori preparatori della legge in parola, sul presupposto che la verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio attiene essenzialmente alla ricostruzione del fatto e al merito dell'accusa, risolvendosi, così, in un'attività maggiormente consona ai poteri cognitivi e decisorii propri del giudizio di appello, piuttosto che a quelli del giudizio di legittimità.

A seguito della riforma operata dalla L. n. 13/2017, nonché delle ulteriori modifiche da ultimo introdotte dal D.lgs. 06/02/2018, n. 11, il sistema delle impugnazioni avverso la sentenza di non luogo a procedere è così strutturato.

**Appello** Premesso che non sono appellabili (essendo solo ricorribili per cassazione *ex art*. 608 c. 1 e 2 c.p.p.) le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (art. 428 c. 3-*quater* c.p.p.), avverso la sentenza di non luogo a procedere sono legittimati a proporre appello, solo in via principale, essendo inammissibile l'appello incidentale *ex art*. 595 c.p.p., operante per le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio:

- 1) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello, ma quest'ultimo è legittimato soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia presentato acquiescenza alla sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c. 1 lett. a) e 593-*bis* c. 2 c.p.p.);
- 2) l'imputato, salvo che, sotto il profilo oggettivo, la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso art. 428 c. 1 lett. b) c.p.p., poiché in tali casi l'imputato è privo dell'interesse a proporre l'impugnazione (art. 591 c. 1 lett. a) c.p.p.);
- 3) la persona offesa, nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419 c. 7 c.p.p. (art. 428 c. 2 c.p.p.), ossia nei casi di violazione del contraddittorio, per mancato rispetto delle disposizioni concernenti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e i termini per la relativa notificazione [v. *supra*, § 3.1.]. Dal canto suo, la parte civile non è più legittimata a proporre appello: a giustificazione della scelta legislativa, i lavori preparatori della L. n. 103/2017 evidenziano che la sentenza di non luogo a procedere non sia suscettibile di costituire un

pregiudizio per la parte civile, poiché l'art. 652 c.p.p. ne esclude l'efficacia extrapenale. In forza dell'art. 572 c. 1 c.p.p., la persona offesa non costituita parte civile e la parte civile possono fare richiesta motivata al pubblico ministero affinché proponga impugnazione a «ogni effetto penale»: quest'ultimo non è vincolato alla richiesta e, ove non proponga impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, pronuncia decreto motivato da notificare al richiedente (art. 572 c. 2 c.p.p.). Inapplicabile è, invece, l'art. 576 c.p.p. (impugnazione della parte civile e del querelante) perché riferibile alle sentenze proscioglimento solo se pronunciate in giudizio.

Sul versante procedimentale, l'atto va presentato nelle forme di cui all'art. 581 ss. c.p.p., nel rispetto del termine indicato dall'art. 585 c. 1 lett. d) c.p.p.: trattandosi di provvedimento emesso all'esito di un procedimento camerale, quindici giorni dal perfezionamento della conoscenza dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere (secondo le forme di cui all'art. 424 c.p.p. e 585 c. 2 c.p.p.). Le parti, inoltre, possono presentare motivi nuovi entro il termine di cinque giorni precedenti all'udienza, argomentando dall'art. 127 c. 2 c.p.p.

Il giudizio di appello si struttura come un procedimento in **camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.**, dunque con partecipazione eventuale delle parti all'udienza, che vengono sentite «se compaiono» (artt. 428 c. 3 e 127 c. 3 c.p.p.).

Gli esiti variano a seconda della parte che ha proposto l'impugnazione, fermo restando che il giudice può sempre dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello o annullare la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione o di competenza, nei limiti e con gli effetti degli artt. 20 e 23 c.p.p.

In caso di appello del pubblico ministero, il giudice può rigettare l'impugnazione, confermando la sentenza di non luogo a procedere, o riformarla in due sensi: pronunciare sentenza di non luogo a procedere con una formula meno favorevole all'imputato oppure il decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento nelle forme di cui agli artt. 429 e 431 c.p.p. (art. 428 c. 3 secondo periodo c.p.p.). La precisazione vale – didascalicamente, posto che ci si trova nel procedimento ordinario – a escludere che la formazione del fascicolo sia di competenza del pubblico ministero, come avviene nel procedimento con citazione diretta a giudizio (art. 553 c.p.p.) o del giudice per le indagini preliminari, come avviene a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato (art. 457 c.p.p.). D'altro canto, sarebbe stato antieconomico che – emesso il decreto che dispone il giudizio dal giudice di appello – quest'ultimo disponesse la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare per la formazione del fascicolo per il dibattimento. Piuttosto, va evidenziato che il rinvio agli artt. 429 e 431 c.p.p. da parte dell'art. 428 c. 3 secondo periodo c.p.p. implica che la formazione del fascicolo per il dibattimento debba necessariamente avvenire nel contraddittorio delle parti, che devono, dunque, essere all'uopo avvisate se non abbiano partecipato personalmente all'udienza camerale *ex art. 428 c. 3 primo periodo c.p.p.*

In caso di appello del (solo) imputato, vale il divieto di *reformatio in peius*: il giudice, a meno che non confermi la sentenza impugnata, può riformarla, pronunciando una formula più favorevole all'imputato (art. 428 c. 3, terzo periodo c.p.p.).

Il silenzio della legge non esclude che il giudice d'appello possa dichiarare la nullità della sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui all'art. 426 c. 3 c.p.p., oppure quando essa sia affetta da nullità derivata, in conseguenza di un'invalidità degli atti propulsivi o di atti dell'udienza preliminare da cui essa dipenda, non dichiarata dal giudice dell'udienza preliminare. L'individuazione dell'autorità a cui il giudice di appello è tenuto a restituire gli atti in conseguenza della dichiarazione di nullità varia a seconda di quale sia l'atto affetto in via autonoma dall'invalidità, in applicazione dell'art. 185 c. 1 e 3 c.p.p.: pubblico ministero, con regressione sino alle indagini preliminari, per la nullità della richiesta di rinvio a giudizio; giudice dell'udienza preliminare per le nullità degli atti dell'indagine preliminare. Opera, inoltre, l'art. 604 c. 5-bis c.p.p.: nei casi in cui si sia erroneamente proceduto in assenza dell'imputato, in violazione dell'art. 420-ter c.p.p. o dell'art. 420-qua-ter c.p.p.

**Ricorso per cassazione** Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, l'imputato e il procuratore generale possono proporre per cassazione, limitatamente ai motivi di cui all'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p. (art. 428 c. 3-bis c.p.p.).

Secondo i lavori preparatori della L. n. 103/2017, l'esclusione della legittimazione delle parti a proporre il ricorso in relazione ai motivi di cui all'art. 606 lett. d) ed e) c.p.p. è coerente con la circostanza che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare ha trovato confermata all'esito del giudizio di appello: in presenza di una c.d. "doppia conforme" è apparso opportuno delimitare il perimetro del ricorso per cassazione alla sola violazione della legge, sostanziale e processuale, di cui all'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p. In tal modo, peraltro, resta sguarnita di effettività la previsione dell'art. 111 c. 7 Cost., secondo cui tutte le sentenze devono essere motivate: vero che la sentenza di non luogo a procedere del tutto priva di motivazione resta ricorribile per cassazione, in quanto nulla, ai sensi degli artt. 426, c. 2, 125 c. 3 e 606 lett. c) c.p.p.; ma è altrettanto vero che vizi logici nel percorso giustificativo (pur sommario) restano immuni da censure di legittimità per l'inapplicabilità dell'art. 606 lett. e) c.p.p. La natura processuale della sentenza di non luogo a procedere e la sua revocabilità ex art. 434 c.p.p., nonché unitamente al tenore dell'art. 606 lett. d) c.p.p. riferito al contesto dibattimentale, valgono, invece, ad escludere che la mancata assunzione da parte del giudice dell'udienza preliminare, di una prova contraria possa giustificare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per il motivo indicato dalla previsione appena rammentata.

Sul versante procedimentale, in linea con la reintroduzione dell'appello avverso la sentenza *ex art.* 425 c.p.p. e nella già rammentata prospettiva di assicurare maggiore efficienza alla Corte di Cassazione, la L. n. 103/2017 ha semplificato le forme della trattazione del ricorso: l'impugnazione è decisa con un procedimento camerale non partecipato, ossia sulla base di un **contraddittorio meramente cartolare**, senza che i difensori e l'imputato abbiano diritto di intervenire personalmente, ai sensi dell'art. 611 c.p.p. (art. 428 c. 3-ter c.p.p.). Oltre, ovviamente, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (che può essere pronunciata *de plano ex art.* 610 c. 5-bis c.p.p., introdotto dalla L. n. 103/2017), la Corte di Cassazione – ferma restando la pronuncia di una sentenza di rettificazione nei limiti consentiti dall'art. 619 c.p.p. – rigetta il ricorso oppure lo accoglie, pronunciando l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, in conformità ai poteri cognitivi e decisorii tipici del giudizio di legittimità. È, dunque, da escludere che la Corte di Cassazione, quando accolga il ricorso presentato dal pubblico ministero, possa disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, che resta prerogativa del giudice dell'udienza preliminare o della corte di appello, nei soli casi di cui all'art. 428 c. 3 c.p.p.: la Corte di Cassazione dispone l'annullamento con rinvio *ex art.* 623 c. 1 lett. d) c.p.p., in vista di una nuova udienza preliminare. Se, invece, la Corte di Cassazione ritiene che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, che il reato sia estinto o che l'azione penale non dovesse essere iniziata o proseguita oppure accoglie il ricorso dell'imputato oppure, dispone l'annullamento senza rinvio, in forza dell'art. 620, rispettivamente lett. a) e lett. l) c.p.p.

## 8. Il decreto che dispone il giudizio

**Funzione** Il decreto *ex art.* 429 c.p.p. integra il provvedimento che, nel procedimento ordinario, instaura il giudizio: a tal punto è ovvio che, sul piano strutturale, contenga tutti i requisiti volti ad attuare la *vocatio in iudicium* nei confronti dell'imputato, che implica l'investitura del giudice rispetto al dovere di sciogliere l'alternativa tipica sul merito. Dalla funzione d'impulso per la celebrazione del dibattimento deriva che il provvedimento non sia revocabile dal giudice che lo ha emesso [Cass., sez. I, 16.12.10, Florio, in *Mass. Uff.*, 249355], né impugnabile, fatti salvi i casi di abnormità.

**Requisiti e nullità** Non tutti gli elementi contenutistici del decreto *ex art.* 429 c.p.p. integrano altrettanti requisiti dell'atto, la cui assenza o incompletezza genera un'invalidità. In ogni caso, al di là del rispetto del tenore dell'art. 429 c.p.p., l'art. 143 c.p.p. comporta che la mancata traduzione del decreto che dispone il giudizio in una lingua comprensibile all'alloglotta ne determina la nullità assoluta, come avviene – a monte dello svolgimento dell'udienza preliminare – nell'ipotesi della mancata traduzione della richiesta di rinvio a giudizio [v. *supra*, § 2.2.].

**Imputato** Il decreto che dispone il giudizio reca, anzitutto, l'indicazione delle generalità dell'**imputato** e delle altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (art. 429 c. 1 lett. a) c.p.p.) L'**incerta identificazione** è causa di nullità assoluta del decreto *ex art. 429 c. 2 c.p.p.* Un'analoga conclusione vale per l'**omessa indicazione** dell'imputato - in piena simmetria rispetto al contenuto della richiesta di rinvio a giudizio: nel silenzio dell'art. 429 c.p.p., operano gli artt. 178 c. 1 lett. c) e 179 c.p.p.

**Persona offesa** Il decreto che dispone il giudizio reca, poi, l'indicazione della persona offesa, sempre che risulti identificata (art. 429 c. 1 lett. b) c.p.p.). La mancata osservanza della previsione ne genera la nullità a regime intermedio *ex art. 178 lett. c) e 180 c.p.p.*

**Accusa L'art. 429 c. 1 lett. c) c.p.p.**, in ulteriore simmetria rispetto ai requisiti della richiesta di rinvio a giudizio, prescrive che il decreto che dispone il giudizio rechi l'enunciazione «in forma chiara e precisa» del fatto e delle eventuali circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, accompagnati dall'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, coerentemente con quanto previsto dall'art. 111 c. 3 Cost. e dall'art. 6 § 3 lett. b) CEDU, in rapporto alla necessaria e dettagliata indicazione dei motivi e delle ragioni dell'accusa.

La giurisprudenza ha correttamente precisato che il giudice non è indefettibilmente vincolato a pronunciare il decreto che dispone il giudizio per il fatto così come descritto nell'imputazione, ben potendo egli escludere la sussistenza di una circostanza aggravante e disporre la *vocatio in iudicium* per il reato semplice; di conseguenza, è «abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale che, investito del giudizio in ordine al reato depurato della circostanza aggravante, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituisca gli atti al giudice dell'udienza preliminare sull'erroneo presupposto che [quest'ultimo] non abbia il potere di sindacare la sussistenza delle circostanze aggravanti» [Cass., sez. VI, 24/05/2012, Cava, in *Mass. Uff.*, 252792].

La costante giurisprudenza, poi, legittima il giudice a pronunciare il decreto che dispone il giudizio per imputazioni fra loro oggettivamente alternative, inopinatamente senza che ciò integri alcuna invalidità, e, anzi, sulla premessa che, in tal modo, l'imputato sarebbe posto nelle migliori condizioni per difendersi nel dibattimento in relazione a tutti gli episodi [Cass., sez. I, 22/11/2007, Laurelli, in *Mass. Uff.*, 238636].

Il decreto che dispone il giudizio in cui manchi o sia insufficiente l'indicazione della natura e dei motivi dell'accusa, è affetto da nullità *ex art. 429 c. 2 c.p.p.*, a regime **assoluto** per violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale *ex art. 178 lett. b) e 179 c.p.p.*, o, quanto meno, a regime intermedio, per violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato *ex artt. 178 c. 1 lett. b) e 180 c.p.p.*

Peraltro, la giurisprudenza svilisce la previsione dell'art. 429 c. 2 c.p.p. ritenendo che la nullità del decreto che dispone il giudizio derivante dalla generica enunciazione del fatto o della mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, in quanto riferibile ad un atto dell'udienza preliminare ex art. 184 c.p.p., sia a regime relativo, con conseguente sanatoria se l'invalidità non venga eccepita entro l'accertamento della regolare costituzione delle parti in giudizio [Cass., sez. V, 20/11/2009, L., in *Mass. Uff.*, 245734].

Da altro punto di vista, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, a seguito della dichiarazione di nullità per genericità dell'imputazione da parte del giudice del dibattimento, quest'ultimo debba trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare (Cass., sez. un., 10/12/1997, Di Battista, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 324), affinché in quella sede si rinnovi l'atto nullo, anche facendo leva sui poteri d'impulso di cui le stesse Sezioni Unite hanno investito il giudice dell'udienza preliminare, che invita il pubblico ministero a completare un'imputazione carente [v. *supra*, § 2.2.]. Tuttavia, simili poteri di impulso del giudice dell'udienza preliminare sono incompatibili con la sua necessaria terzietà: a dispetto di quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2007 [v. *supra*, § 2.2.], quest'ultimo non può suggerire al pubblico ministero d'integrare in udienza preliminare l'imputazione originariamente generica. Ne deriva che, fatto salvo il potere di "ridurre" l'imputazione in vista del dibattimento, escludendo circostanze aggravanti contestate dal pubblico ministero ma ritenute insussistenti, il giudice dell'udienza preliminare non può modificare né integrare la descrizione del fatto contestato nella richiesta di rinvio a giudizio, quand'anche essa fosse carente. Detto altrimenti, l'imputazione oggetto del decreto che dispone il giudizio "ripete" contenutisticamente quella, in ipotesi generica, già elevata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio: è quest'ultima, dunque, ad essere affetta da nullità; non già, in via autonoma, il decreto che dispone il giudizio. Così, il giudice del dibattimento, che rilevi la genericità dell'imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, deve disporre la trasmissione degli atti pubblico ministero, perché questi eserciti validamente l'azione penale, formulando una nuova richiesta di rinvio a giudizio, enunciando compiutamente il capo d'imputazione.

**Fonti di prova e fatti cui esse si riferiscono** Il decreto che dispone il giudizio non deve essere motivato, gravando sul giudice il dovere di fornire l'«indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono» (art. 429 c. 1 lett. d) c.p.p.). Oltre a esigenze di semplificazione rispetto alla struttura del provvedimento d'impulso per instaurare il dibattimento, la scelta dà corpo al preciso intento del legislatore di preservare la neutralità del giudice dibattimentale.

Sembra ragionevole ritenere che il giudice sia gravato dal dovere di fornire **un'indicazione selettiva degli atti**, limitandosi a quelli reputati decisivi per il rinvio a giudizio. Acquista, così, un senso l'espresso riferimento ai fatti a cui gli stessi si riferiscono: il giudice dovrà indicare tutti e soltanto gli atti che si riferiscono ai fatti di cui all'imputazione, capaci di farne emergere la fondatezza. La funzione dell'indicazione soddisfa l'esigenza di porre le parti e, segnatamente, la difesa nelle condizioni di svolgere le attività preparatorie al contraddittorio dibattimentale, poiché la sua "verginità conoscitiva" sarebbe compromessa



se il giudice dell'udienza preliminare si impegnasse in un'analitica motivazione in ordine al valore probatorio degli atti dell'indagine preliminare. Così, l'assenza di motivazione nel decreto che dispone il giudizio si lega, inscindibilmente, al c.d. sistema del "doppio fascicolo".

Il silenzio del legislatore circa le cause di invalidità che possano derivare dall'inosservanza dell'art. 429 c. 1 lett. d) c.p.p. impone, anzitutto, di distinguere due ipotesi.

L'**omessa indicazione** delle fonti di prova nel decreto che dispone il giudizio, a differenza dell'inosservanza dell'art. 417 c. 1 lett. d) c.p.p., là dove impone al pubblico ministero d'indicare, nella richiesta di rinvio a giudizio, le fonti di prova acquisite, non genera, per la giurisprudenza, alcuna nullità [Cass., sez. II, 25/11/2002, Sicari, in *Mass. Uff.*, 224297]. La conclusione peraltro svislaccia l'indicazione prescritta dall'art. 429 c. 1 lett. d) c.p.p. che costituisce un criterio per verificare, *a posteriori*, quali elementi siano stati ritenuti dal giudice determinanti ai fini della *vocatio in iudicium* e, soprattutto, l'imprescindibile parametro per esercitare il diritto alla prova in dibattimento.

Più articolato il discorso nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare non si limiti ad un'indicazione delle fonti di prova sulla base delle quali abbia disposto il rinvio a giudizio, ma dia corpo, nel decreto *ex art.* 429 c.p.p., ad un'autentica illustrazione delle ragioni in fatto e diritto che giustificano l'instaurazione del dibattimento. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, non viene qui in gioco alcuna invalidità, perché l'art. 429 c. 1 lett. d) c.p.p. impone al giudice di indicare le fonti di prova ma non gli vieterebbe di giustificare in modo esteso la *vocatio in iudicium* [Cass., sez. VI, 08/03/2006, Testori, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3417]. In effetti, benché l'attività motivazionale dispiegata dal giudice nel decreto che dispone il giudizio *ex art.* 429 costituisca una prassi deviante, risulta ad ogni modo assai controverso ravvisare qui una nullità di ordine generale.

Piuttosto, si ravviserebbe qui l'abnormità del decreto che dispone il giudizio, con la sua conseguente immediatamente ricorribilità per cassazione [Galantini (2), p. 2109]. La tutela dell'imparzialità del giudice dibattimentale - valore indiscutibilmente indisponibile - implicherebbe la possibilità d'invocare tale vizio non codificato, poiché il provvedimento di rinvio a giudizio contenente una motivazione si porrebbe in aperto contrasto con i principi generali del sistema. La giurisprudenza, nondimeno, sbarrata la strada anche a una tale soluzione [Cass., sez. VI, 08/03/2006, Testori, *cit.*, p. 3417].

La giurisprudenza di merito, a sua volta, ha, però, individuato un rimedio "empirico", attribuendo al giudice dell'udienza preliminare, in sede di formazione del fascicolo per il dibattimento *ex art.* 431 c.p.p. [v. *infra*, § 9], il potere di emendare, sulla concorde richiesta delle parti, il decreto che dispone il giudizio della parte motivazionale, espungendola dal provvedimento: la motivazione del decreto che dispone il giudizio è, così, destinata a rifluire nel fascicolo del

pubblico ministero [g.u.p. Trib. Parma, 02/10/2007 e 09/10/2007, ambedue in *Cass. pen.*, 2008, p. 2100 s.].

**Dispositivo** Occorre, poi, che il decreto che dispone il giudizio rechi l'indicazione del **dispositivo** (art. 429 c. 1 lett. e) c.p.p.). La mancanza del dispositivo è stata ricondotta dalla dottrina a un caso di inesistenza dell'atto, difettando il nucleo essenziale del provvedimento in cui si manifesta il suo scopo tipico [Grifantini, p. 77]. Sennonché, la conclusione appare oltremodo rigorosa. A differenza del dispositivo della sentenza di non luogo a procedere – che, ovviamente, non assolve ad una funzione d'impulso – la mancata indicazione, nel decreto *ex art. 429*, del comando in forza del quale l'imputato è rinviato in giudizio non intacca la natura dell'atto sino a renderlo inesistente. Piuttosto, viene in gioco una nullità meramente relativa, comunque desumibile dal tenore dell'art. 429 c. 2 c.p.p.: tale comando non attua la citazione dell'imputato, realizzata dagli altri requisiti *ex art. 429 c. 1 lett. e ed f c.p.p.*, né la relativa omissione lede le prerogative della difesa o del pubblico ministero in vista del successivo giudizio dibattimentale che darebbero, invece, origine ad una nullità a regime intermedio.

**Giudice dibattimentale e luogo, giorno e ora di comparizione** Completano il novero dei requisiti strumentali al perfezionamento della funzione di citazione in giudizio rivestita dal decreto *ex art. 429 c.p.p.* l'indicazione del giudice competente per il giudizio *ex art. 429 c. 1 lett. e) c.p.p.*, nonché quella del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione *ex art. 429 c. 1 lett. f) c.p.p.* La data dell'udienza dibattimentale dev'essere individuata rispettando i criteri di priorità di cui all'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. per la formazione dei ruoli d'udienza e fissata nel rispetto del termine di comparizione previsto dall'art. 429 c. 3 c.p.p. (non inferiore a venti giorni, ma non superiore a sessanta, qualora si proceda per i delitti indicati nell'art. 429 c. 3-*bis* c.p.p.: in quest'ultimo caso, la trasgressione è valutabile in sede disciplinare, ma non inficia la validità dell'atto).

L'omissione o l'erronea indicazione del luogo e del giorno della comparizione genera una nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio, in forza degli artt. 178 c. 1 lett. c) e 179 c.p.p.

Per la giurisprudenza, la nullità non sussiste nell'ipotesi in cui l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto che dispone il giudizio sia pienamente riconoscibile e, dunque, inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (per tutte, *Cass.*, sez. II, 17/02/2011, Bocconi, in *Mass. Uff.*, 250247). Quanto, invece, all'indicazione dell'ora della comparizione, l'omissione o l'erronea indicazione genera, per un primo indirizzo una nullità assoluta [*Cass.*, sez. IV, 21/10/1998, Cantini, in *Cass. pen.*, 1999], per un secondo indirizzo una nullità meramente relativa [*Cass.*, sez. I, 01/12/1999, Tropea, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2736].

A norma dell'art. 132 c. 1 disp. att. c.p.p., quando la corte d'assise o il tribunale individuato come competente sia diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.

La giurisprudenza, peraltro, appare divisa circa le conseguenze della mancata indicazione della sezione: all'indirizzo che esclude l'operatività di una causa di nullità [Cass., sez. V, 05/06/2003, Longo, in *Mass. Uff.*, 227150], si contrappone quello che, valorizzando la natura di *vocatio in iudicium* del decreto ex art. 429, ravvisa nella mancata indicazione una nullità assoluta, sempre che la mancata indicazione generi incertezza, non altrimenti rimediabile, nelle parti circa il luogo di comparizione [Cass., sez. III, 31/03/2000, Evola, in *Cass. pen.*, 2001, p. 598].

#### **Avvertimento sulla mancata comparizione dell'imputato al dibattimento**

Il decreto che dispone il giudizio deve contenere l'avvertimento all'imputato che, non comparendo all'udienza dibattimentale, sarà giudicato in contumacia (*rectius*, in assenza). L'avvertimento è strumentale a far sì che la rinuncia alla comparizione dell'imputato al dibattimento avvenga nella piena consapevolezza delle sue conseguenze giuridiche, così come richiesto dall'interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo in merito alla portata delle garanzie dell'equo processo ex art. 6 CEDU. Il rinvio operato dall'art. 429 c. 2 c.p.p. all'intera formula dell'art. 429 c. 1 lett. f) c.p.p. rende indiscutibile la sussistenza di una causa di nullità, a regime intermedio per il caso dell'omissione o dell'erroneità dell'avvertimento in parola [Cass., sez. VI, 25/01/2001, T., in *Mass. Uff.*, 248977; *contra*, Cass., sez. II, 19/04/2011, De Pasquale, in *Mass. Uff.*, 250254].

## **9. Il fascicolo per il dibattimento**

La disciplina contenuta negli artt. 431 e 433 c.p.p. prescrive che alla emissione del decreto che dispone il giudizio facciano indefettibilmente seguito, immediatamente oppure entro il termine di quindici giorni, le attività volte alla formazione in contraddittorio del fascicolo per il dibattimento, distinto dal fascicolo del pubblico ministero. Il legislatore, attraverso il c.d. **sistema del doppio fascicolo**, attua uno dei connotati imprescindibili del modello processuale accusatorio, rappresentato dal contraddittorio nella formazione della prova dinanzi al giudice dibattimentale, rispetto al quale sono strumentali la separazione funzionale delle fasi e la conseguente, seppure tendenziale, verginità conoscitiva del giudice dibattimentale: quest'ultimo non può conoscere (fuori dai casi tassativamente indicati dalla legge e per il soddisfacimento degli scopi tipici) atti a contenuto probatorio raccolti nelle fasi anteriori al dibattimento, poiché diversamente l'elaborazione dialettica della prova in giudizio, la ricostruzione del fatto e, più in generale, la decisione resterebbero irrimediabilmente condizionati da materiali probatori non utilizzabili in forza della disposizione di chiusura del sistema rappresentata dall'art. 526 c.p.p.

## 9.1. Il contenuto

**Elenco tassativo** L'art. 431 c. 1 c.p.p. (da integrare con quanto disposto dall'art. 432 c.p.p.) prevede un elenco tassativo degli atti destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento. Più precisamente, devono essere inseriti in tale fascicolo:

1. gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio della azione civile (**lett. a**). L'inserimento di tali atti nel fascicolo del dibattimento non risponde ad alcuna funzione probatoria, essendo invece strumentale, da un lato, a dimostrare la sussistenza della condizione di procedibilità, ove richiesta (secondo l'espressa previsione dell'art. 511 c. 4 c.p.p.), nonché, dall'altro, a consentire il contraddittorio dibattimentale sulla legittimità della costituzione di parte civile e delle altre parti private eventuali, in vista dell'adozione dei provvedimenti di cui agli art. 484 c.p.p. La *ratio* della previsione, nonché i divieti di lettura, spiegano così perché non rientrano fra gli atti ivi indicati né la denuncia o il referto (in quanto non appartenenti al *genus* delle condizioni di procedibilità) né la querela quando abbia ad oggetto un reato comunque perseguibile d'ufficio;
2. i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (**lett. b**), dal pubblico ministero e dal difensore (**lett. c**). Come è stato opportunamente posto in luce sin dall'entrata in vigore del codice del 1988, la nozione di irripetibilità costituisce una "mina vagante" nel sistema, perché capace di aggirare la *ratio* del sistema del doppio fascicolo. Le Sezioni Unite hanno affermato che, proprio per non compromettere il genuino dispiegarsi del contraddittorio nella formazione della prova nel giudizio, occorre offrire all'irripetibilità dell'atto una nozione costituzionalmente orientata. Sono originariamente irripetibili e, dunque, da inserire nel fascicolo per il dibattimento gli atti per i quali la rinnovazione nel giudizio sia effettivamente e oggettivamente impossibile: si deve, cioè, trattare di atti non riproducibili in dibattimento, dotati di una genuinità e affidabilità che possono derivare solo da attività di immediata percezione cristallizzata in un verbale che inevitabilmente andrebbe dispersa ove si attendesse la celebrazione del dibattimento [Cass., sez. un., 17/10/2006, Greco, in *Mass. Uff.*, 234906, che ha conseguentemente escluso che possa essere inserita nel fascicolo per il dibattimento, senza il consenso delle parti *ex art.* 431 c. 2 c.p.p., «la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati»];
3. gli atti acquisiti mediante rogatoria all'estero, ossia, più precisamente, i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale ed i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità (**lett. d**) e i verbali degli atti, diversi da quelli testé rammentati, assunti all'estero a seguito di

rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana (**lett. f**). Le limitazioni riferite alla modalità di raccolte all'estero e alle tipologie di atti sono strumentali a salvaguardare il diritto di difesa ed escludere dal fascicolo i verbali assunti senza l'osservanza della garanzia del contraddittorio, in conformità ai principi del giusto processo;

4. dei verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio (**lett. e**), coerentemente alla *ratio* della procedura di formazione anticipata della prova regolata dagli artt. 392 s. c.p.p. con le stesse garanzie previste per il dibattimento. La scelta sistematica comporta una deroga all'immediatezza dibattimentale nel suo senso forte e funzionale, regolata dall'art. 525 c. 2 c.p.p., ma non anche all'oralità nella formazione dialettica della prova. Peraltro, l'art. 403 c.p.p. prevede un'apposita regola di esclusione probatoria, soggettivamente orientata e ispirata ai canoni del c.d. relativismo probatorio (per cui una prova utilizzabile nei confronti di un certo soggetto non è tale nei confronti di un diverso soggetto): i verbali delle prove assunte in incidente probatorio, pur inseriti nel fascicolo per il dibattimento, restano utilizzabili nel giudizio solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione nella procedura di acquisizione anticipata *ex art.* 392 c.p.p., a meno che ricorrano le condizioni di cui all'art. 403 c. 1-*bis* c.p.p.;
5. il certificato generale del casellario giudiziale e degli altri documenti indicati nell'art. 236 c.p.p. (**art. 431 c. 1 lett. g) c.p.p.**). Si tratta della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza, nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano o straniero, qualora queste ultime siano state riconosciute, in quanto strumentali al giudizio sulla personalità dell'imputato, ai fini della quantificazione della pena oppure dell'eventuale giudizio di pericolosità sociale in rapporto all'applicazione di una misura di sicurezza, nonché al giudizio sulla personalità della persona offesa dal reato, sempre che il fatto per il quale si procede debba essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di quest'ultima;
6. il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove (**lett. h**). La giurisprudenza ha interpretato in senso estensivo la previsione in parola, ritenendo che nel fascicolo per il dibattimento debba essere inserita anche ogni «cosa pertinente» al reato, raccolta mediante sequestro o in seguito ad una produzione di parte [Cass., sez. V, 28/06/1994, Lauretta, in *Mass. Uff.*, 199852]. L'aggiramento del principio del contraddittorio nella formazione della prova che rischia di derivare da tale ricostruzione è ben evidente ove si pensa che sono state, ad esempio, ritenute corpo del reato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria per aiutare taluno a sottrarsi alle investigazioni, trattandosi di affermazioni mendaci, integranti il delitto di favoreggiamento personale [Cass., sez. I, 07/07/2004, Boccuni, in *Mass. Uff.*, 229790].

Va poi trasmessa al giudice per il dibattimento l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, al solo fine di verificarne l'efficacia e i termini, in forza dell'art. 432 c.p.p.

A dispetto della natura tassativa degli artt. 431 e 432 c.p.p. la giurisprudenza ha di recente affermato che, nella prospettiva di agevolare il potere di ufficio del giudice dibattimentale di rilevare nullità insanabili e non procrastinare, così, la conseguente regressione del processo, nel fascicolo per il dibattimento debbano essere inseriti anche gli atti relativi alla notifica all'imputato dell'avviso dell'udienza preliminare. La conclusione non è impedita dall'art. 431 c.p.p. perché il catalogo tassativo ivi previsto vale solo in rapporto ad atti di indagine a contenuto probatorio [Cass., sez. un., 24/11/2016, Amato, cit.].

**Accordo acquisitivo** A norma dell'art. 431 c. 2 c.p.p., le «parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».

Vengono in gioco atti che, in forza del principio del contraddittorio nella formazione della prova *ex art. 111 c. 4 Cost.* e, conseguentemente, del sistema del doppio fascicolo regolato dagli artt. 431 e 433 c.p.p., sono esclusi dal necessario contenuto del fascicolo per il dibattimento. Si tratta di atti non intrinsecamente irripetibili e, quindi, destinati a restare confinati nel fascicolo del pubblico ministero, che possono confluire nel fascicolo del dibattimento solo in presenza di uno dei casi di deroga a tale principio tassativamente considerati dall'art. 111 c. 5 Cost. Più precisamente, rileva qui il consenso a che la prova non si formi in contraddittorio (c.d. contraddittorio implicito): l'imputato, attraverso il consenso all'acquisizione, manifesta la propria volontà abdicativa all'esercizio del contraddittorio nella formazione della prova. Va, tuttavia, notato che, mentre l'art. 111 c. 5 Cost. assegna al solo imputato il diritto di prestare il consenso acquisitivo, il legislatore ordinario, ha contemplato anche l'accordo delle parti come fattispecie acquisitiva, con una scelta reputata, in dottrina, costituzionalmente illegittima: sarebbe irragionevole e contrario all'art. 111 c. 5 Cost. che il pubblico ministero, pur avendo, a suo tempo, unilateralmente formato l'atto nelle condizioni a lui più favorevoli nel corso delle indagini, possa neutralizzare la volontà dell'imputato non acconsentendo all'acquisizione concordata [Ubertis (2), p. 211 ss.]. Quanto, invece, agli atti delle indagini difensive, sarebbe fuori dal sistema che l'imputato potesse acconsentire unilateralmente alla loro acquisizione: occorre il consenso del pubblico ministero.

**Legittimati all'accordo** Onde evitare che una parte possa irragionevolmente impedire il perfezionamento dell'accordo acquisitivo nei confronti delle altre, si deve ritenere che legittimati all'accordo siano le sole parti che vantino un interesse all'acquisizione del verbale unilateralmente formato, restando

irrilevante il mancato consenso all'acquisizione della parte non interessata. Naturalmente, nei confronti di quest'ultima il verbale, inserito nel fascicolo per il dibattimento *ex art.* 431 c. 2 c.p.p., non ha valore probatorio, in forza del diritto, costituzionalmente protetto dall'art. 111 c. 4 Cost., a che la prova si formi nel contraddittorio dinanzi al giudice del dibattimento. Viene in gioco una manifestazione del c.d. relativismo probatorio propria del sistema.

**Oggetto dell'accordo** Benché il tenore dell'art. 431 c. 2 c.p.p. individui l'oggetto dell'accordo in singoli atti d'indagine, la prassi - con l'avallo della giurisprudenza costituzionale - ha reputato legittimo l'accordo volto all'acquisizione dell'intero fascicolo delle indagini preliminari [Corte cost. nn. 290/2011; 184/2009; 182/2001]. In ogni caso, l'acquisizione attraverso l'accordo deve avere ad oggetto atti **non affetti** dalla c.d. **inutilizzabilità patologica**, perché derivante dall'inosservanza di un divieto probatorio: la legalità probatoria non è materia disponibile, come confermato dal regime di rilevabilità, anche d'ufficio, della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c. 2 c.p.p.

## 9.2. La formazione in contraddittorio

A differenza di quanto previsto dalla versione originaria dell'art. 431 c.p.p., che riservava la formazione del fascicolo per il dibattimento alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, le significative modifiche apportate alla disposizione dalla L. n. 479/1999, hanno previsto che a tale incumbente debba procedere il giudice dell'udienza preliminare nel contraddittorio delle parti (art. 431 c. 1 c.p.p.), in attuazione del generale principio imposto dall'art. 111 c. 2 Cost.

**Scopo** Il necessario contraddittorio delle parti nella selezione degli atti destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento è strumentale a ricondurre al novero delle attività pienamente giurisdizionali un incumbente dal decisivo rilievo sistematico. Si tratta di assicurare alle parti un potere di controllare, sin da una fase precedente al dibattimento, che non vengano inseriti nel fascicolo per il dibattimento atti esorbitanti dall'elenco tassativo di cui all'art. 431 c. 1 c.p.p., in difetto di specifici accordi acquisitivi *ex art.* 431 c. 2 c.p.p. Lo scopo è introdurre un meccanismo selettivo davvero capace di salvaguardare la verginità conoscitiva del giudice dibattimentale fondata sul sistema del doppio fascicolo, in vista degli epiloghi di cui agli artt. 529 ss. c.p.p. e pure dell'eventuale emissione della sentenza di proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento nei limiti consentiti dall'art. 469 c.p.p., nonché in vista del controllo presidenziale sul contenuto delle liste testimoniali *ex art.* 468 c. 4 c.p.p. In effetti, il contraddittorio attuato all'esito dell'udienza preliminare assicura un controllo preventivo sulla selezione degli atti cui segue, il controllo successivo operato in forza dell'art. 491 c. 2 e 4 c.p.p.

**Nullità per violazione del contraddittorio** Alla luce della funzione rivestita dall'art. 431 c.p.p., la mancata formazione del fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio delle parti genera una nullità a regime intermedio per violazione delle disposizioni relative all'intervento e all'assistenza delle parti ex art. 178 c. 1 lett. c) e 180 c.p.p., come talora riconosciuto dalla giurisprudenza [Cass., sez. I, 08/11/2007, Sommer e altri, in *Mass. Uff.*, 239187, in relazione al mancato rilievo dato al legittimo impedimento del difensore, prontamente comunicato, a partecipare all'udienza ex art. 431 c.p.p.].

L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, peraltro, aggira la *ratio* dell'art. 431 c.p.p., escludendo che la mancata instaurazione del contraddittorio comporti una nullità rilevante ex art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p. Secondo Corte di Cassazione, la conclusione negativa discenderebbe dalla circostanza che la mancata partecipazione della parte all'udienza in parola non comporta alcuna preclusione e non pregiudicherebbe il diritto di difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere comunque proposte prima della dichiarazione di apertura de dibattimento ex art. 491 c.p.p.; d'altro canto, l'eventuale, erroneo inserimento di un atto assunto in violazione di divieti probatori non preclude di dedurre o di rilevare l'inutilizzabilità dell'atto in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191 c. 2 c.p.p. [Cass., sez. II, 03/12/2013, Mitidieri, in *Mass. Uff.*, 258113; Cass., sez. II, 04/03/2010, Valerio, in *Mass. Uff.*, 246705; Cass., sez. V, 10/01/2007, Pronesti, in *Mass. Uff.*, 236633].

**Immediata formazione del fascicolo** Di regola, la formazione del fascicolo per il dibattimento fa immediatamente seguito all'emissione del decreto che dispone il giudizio, senza soluzione di continuità con la deliberazione ex art. 424 c.p.p. e con la lettura in udienza preliminare del decreto ex art. 429 c.p.p. Niente esclude, però, che l'esercizio del contraddittorio nella formazione del fascicolo ex art. 431 c.p.p., immediatamente instaurato dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio debba articolarsi in più udienze, ad esempio per la necessità di esaminare la cospicua mole degli atti raccolti nel fascicolo del pubblico ministero oppure per l'elevato numero delle parti private. In tali casi, il giudice dispone gli opportuni rinvii per la prosecuzione dell'attività: la lettura del provvedimento in udienza vale notificazione e comunicazione per le parti.

**Nuova udienza** Da non confondere con l'eventualità appena considerata, resa necessaria da ragioni pragmatiche, è l'ipotesi espressamente regolata dall'art. 431 c. 1 secondo periodo c.p.p. In via alternativa all'immediata formazione del fascicolo per il dibattimento, **su richiesta di una delle parti** (da avanzare subito dopo la lettura in udienza preliminare del decreto che dispone il giudizio), il giudice fissa una nuova udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento, da svolgersi entro il termine di quindici giorni dalla deliberazione del decreto che dispone il giudizio.

Il termine massimo di quindici giorni indicato dall'art. 431 c. 1 c.p.p. ha **natura ordinatoria**, talché la concessione di uno più lungo non integra alcuna



invalidità. Nel silenzio della legge circa la previsione di un termine minimo, dilatorio, per la fissazione della nuova udienza, resta, invece, arduo ravvisare una causa di nullità, rilevante *ex art. 178 lett. c) c.p.p.*, del provvedimento con cui il giudice concede un termine inferiore a quello richiesto dalla parte: osta qui il principio di tassatività delle nullità, nonché la sussistenza di un potere pienamente discrezionale del giudice.

La richiesta di differire la formazione in contraddittorio risponde all'esigenza – costituzionalmente protetta, per l'imputato, dall'art. 111 c. 3 Cost. e, per le altre parti, dall'art. 111 c. 2 Cost. letto in rapporto con le prerogative dell'accusato – di assicurare alle parti un ragionevole lasso temporale per individuare con maggiore accuratezza gli atti che debbono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento, nonché per consentire loro di raggiungere un accordo acquisitivo *ex art. 431 c. 2 c.p.p.*

Alla luce della perentoria formula dell'art. 431 c. 1 c.p.p., la richiesta di parte volta alla fissazione della nuova udienza integra un diritto potestativo: il giudice non è legittimato a rigettarla, potendo solo discrezionalmente individuare la data della nuova udienza.

La giurisprudenza si attesta, invece, su posizioni meno rigorose: è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 429 in relazione all'art. 179 c.p.p., sollevata per un preteso contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono specie di invalidità per il caso in cui, formulata da una parte la richiesta della fissazione di una nuova udienza, il giudice accogla la richiesta e provveda, invece, immediatamente, nel contraddittorio tra le parti alla formazione del fascicolo. Lo scopo della nuova udienza *ex art. 431 c. 1 c.p.p.* sarebbe favorire e anticipare il più approfondito confronto tra le parti sugli atti utilizzabili nel dibattimento. Tuttavia, posto che le medesime parti conservano il diritto di proporre ogni questione relativa al contenuto del fascicolo per il dibattimento nella fase delle questioni preliminari (art. 491 c. 2 c.p.p.), il diritto di difesa può completamente dispiegarsi, al proposito, anche quando l'udienza "intermedia" *ex art. 431 c. 1 c.p.p.*, sebbene richiesta, non venga celebrata [Cass., sez. I, 05/11/2003, Marsili, in *Mass. Uff.*, 229985].

La nuova udienza *ex art. 431 c. 1 c.p.p.* costituisce una prosecuzione dell'udienza preliminare e resta regolata dalle medesime forme camerali rafforzate previste per quest'ultima: così, ad esempio, rileva il legittimo impedimento del difensore, purché tempestivamente comunicato.

## 10. Le indagini integrative

Così come il deposito della richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 416 c.p.p.* non determina alcuna preclusione all'esercizio del potere investigativo in capo alle parti, legittimate a compiere indagini suppletive dall'art. 419 c.p.p. [v. *supra*, § 3.2.], neppure l'emissione del decreto che dispone il giudizio *ex art. 429 c.p.p.* determina il medesimo effetto: l'art. 430 c.p.p. legittima le parti a compiere attività integrativa d'indagine.

**Scopo** Le attività d'indagine successive all'emissione del decreto che dispone il giudizio rivestono una **funzione preparatoria** in vista del miglior **esercizio del contraddittorio** nel corso dell'istruzione dibattimentale, essendo non coerente col sistema il compimento di atti tesi a un completamento del panorama investigativo sull'oggetto dell'imputazione, divenuto ormai intempestivo. È appena il caso di notare come l'assunto trovi conferma nella riaffermata centralità del metodo del contraddittorio nella formazione della prova nel dibattimento, a seguito della novella del 1999 all'art. 111 Cost. Il principio implica – secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale [fra le altre, Corte cost. nn. 325/2002 e 32/2002] – una regola di esclusione verso i materiali probatori unilateralmente formati. La conseguente separazione del contesto investigativo da quello della ricostruzione dialettica del fatto esclude che le parti possano, di regola, impiegare a fini di prova i risultati delle indagini integrative, alla stessa stregua di quanto accade per gli atti delle indagini preliminari.

**Limiti temporali** Il legislatore, mentre individua nell'emissione del decreto che dispone il giudizio il *dies a quo* per lo svolgimento delle indagini integrative (art. 430 c. 1 c.p.p.), non pone alcun termine finale espresso delle indagini in parola.

La dottrina, facendo leva sul già evidenziato scopo preparatorio delle indagini integrative in rapporto all'esercizio del contraddittorio per la prova nel giudizio, ravvisa variamente il *dies a quo*, collocandolo nella fase immediatamente successiva all'emissione del decreto di rinvio a giudizio, ex art. 430 c. 1 c.p.p., o in quella delle richieste di prova ex artt. 493 e 495 c.p.p. o, al più, entro la discussione finale ex art. 523 c.p.p.

Dal canto suo, la giurisprudenza assolutamente consolidata – proprio alla luce del silenzio codicistico circa il *dies ad quem* entro cui le parti sono tenute a concludere le indagini integrative – amplia sensibilmente il lasso temporale per il relativo svolgimento: l'attività integrativa d'indagine può essere svolta non solo lungo tutto l'arco del dibattimento ma, persino, in pendenza del giudizio d'appello, allo scopo d'individuare nuovi elementi probatori rilevanti ex art. 603 c.p.p. [Cass., sez. I, 12/11/2014, Cafà, in *Mass. Uff.*, 261484].

**Divieti probatori** Il legislatore ha posto due ordini di divieti nell'espletamento delle indagini integrative, ciascuno caratterizzato da una propria *ratio*. Da un lato, l'**art. 430 c. 1 c.p.p.** istituisce il divieto per tutte le parti di compiere **atti c.d. garantiti**. Lo scopo è evitare che la difesa – coinvolta nel compimento di un atto garantito dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio – sia distolta dal compiere le delicate attività propedeutiche all'esercizio del contraddittorio dibattimentale.

Al pubblico ministero è fatto divieto di compiere interrogatori, ispezioni, confronti, perquisizioni e sequestri, non avendo rilievo il variabile regime

dell'avviso per il compimento dell'atto previsto in favore del difensore nel corso delle indagini preliminari; al difensore dell'imputato è fatto divieto di assumere dichiarazioni o informazioni dal coimputato nel medesimo procedimento oppure da un imputato in un procedimento connesso o collegato, quando sia stato disposto il giudizio cumulativo, in forza di un provvedimento di riunione.

La violazione dell'art. 430 c. 1 c.p.p. fa scattare l'inutilizzabilità degli atti, che, dunque, non possono essere inseriti nel fascicolo del pubblico ministero ex art. 433 c. 3 c.p.p.: l'inutilizzabilità opera all'interno del procedimento principale e pure all'interno di quello incidentale cautelare.

Dall'altro lato, l'**art. 430-bis c.p.p.** istituisce il divieto per il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore di **assumere informazioni** dalla persona indicata nelle **liste testimoniali** o il cui **l'esame** sia stato **ammesso** ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Lo scopo è preservare il genuino esercizio del contraddittorio nella formazione della prova, evitando che le parti possano unilateralmente condizionare il sapere della fonte di prova. Si spiega, così, perché il divieto cade una volta assunta la testimonianza o dopo che questa non abbia avuto luogo (art. 430-bis c. 2 c.p.p.).

**Deposito nel "terzo fascicolo"** Gli atti delle indagini integrative restano assoggettati, rispetto al contesto dibattimentale, ad un **impiego probatorio doppiamente condizionato**, in forza degli **artt. 430 c. 1 e 433 c. 3 c.p.p.** Il disegno rappresenta l'esigenza di preservare, da un lato, la separazione funzionale delle fasi, che contribuisce a dare effettività al contraddittorio nella formazione della prova, dall'altro e conseguentemente, la tendenziale verginità conoscitiva del giudice del dibattimento.

A tal fine, il codice frappone una duplice barriera fra la documentazione degli atti compiuti nel corso delle indagini integrative e il fascicolo del dibattimento. I verbali dell'attività integrativa d'indagine non rifluiscono – via via che vengono compiuti – nel fascicolo del pubblico ministero, ma sono destinati ad essere conservati in un apposito incartamento (c.d. terzo fascicolo), custodito presso la segreteria del pubblico ministero (art. 430 c. 2 c.p.p.), e a restarvi sino a che «di ess[i] le parti [non] si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo [non] le ha accolte» (art. 430 c. 3 c.p.p.). Naturale che le parti godano del **diritto di prendere visione e di estrarre copia** degli atti delle indagini integrative (art. 430 c. 2 c.p.p.), i quali – nonostante il silenzio della legge – devono essere **immediatamente depositati** dal pubblico ministero, non appena compiuti. Affinché il diritto alla conoscenza degli atti sia effettivo, è prescritto che la segreteria del pubblico ministero dia **avviso**, senza ritardo, ai difensori dell'avvenuto deposito della documentazione degli atti dell'indagine integrativa svolta dall'organo dell'accusa (art. 18 reg. esec. c.p.p.). Un simile regime di conoscenza è costituzionalmente imposto dalla necessaria parità delle armi dinanzi al giudice (art. 111 c. 2 Cost.) e dal diritto dell'accusato

di disporre del tempo e delle condizioni per preparare la difesa (art. 111 c. 3 Cost.), oltre che dalle condizioni affinché, sotto i medesimi profili, sia garantita l'equità processuale *ex art. 6 commi 1 e 3 lett. b) CEDU*. Così, benché la giurisprudenza sia di contrario avviso [Cass., sez. V, 12/12/2013, Di Nardo, in *Mass. Uff.*, 258723], un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 430 c.p.p. implica che il giudice debba disporre il differimento dell'udienza, già fissata per la formulazione delle richieste di prova, ove il deposito intempestivo dei verbali degli atti delle indagini integrative da parte del pubblico ministero abbia vanificato il diritto della difesa alla relativa conoscenza.

Fermo restando che il difensore non è tenuto al deposito dei verbali delle proprie indagini integrative, in coerenza con la sistematica delle investigazioni difensive, essendo egli onerato dal deposito se intenda impiegare l'atto, il deposito configura un dovere per il pubblico ministero: l'**omesso deposito** da parte di quest'ultimo implica l'**inutilizzabilità** dell'atto, analogamente a quanto accade per gli atti non depositati *ex art. 415-bis e 416 c.p.p.*

**Regime di utilizzabilità** Il deposito della documentazione delle indagini integrative nel "terzo fascicolo" non costituisce, ancora, una condizione per l'utilizzabilità dei relativi atti nel dibattimento. La condizione si realizza solo allorché le parti si siano servite della documentazione per **formulare richieste al giudice del dibattimento**, sempre che queste ultime siano state **accolte** (art. 433 c. 3 c.p.p.).

L'ellittica formula «richieste al giudice del dibattimento» allude a richieste probatorie rivolte al giudice, formulate, ad esempio *ex artt. 493 e 495 c.p.p.* Una volta che il giudice abbia accolto le richieste di parte basate sugli atti dell'indagine integrativa, i relativi verbali, a tal punto entrati nel fascicolo del pubblico ministero, restano assoggettati alle identiche condizioni di utilizzabilità stabilite per gli atti *ab origine* inseriti nel medesimo fascicolo (v., ad esempio, artt. 493 c. 2, 500 c. 7 o 555 c. 4 c.p.p.; 500 c.p.p.; 512 e 512-bis c.p.p.).

Inoltre, gli atti delle indagini integrative possono essere impiegati per risolvere **questioni** che **non** attengono all'**oggetto** del giudizio. Stante il tenore dell'art. 111 c. 4 Cost., la prova di fatti rilevanti su temi incidentali, diversi, dunque, all'accertamento della colpevolezza, non è imposto che sia formata attraverso il metodo del contraddittorio. Si pensi alla ricostruzione di c.d. fatti processuali *ex art. 187 c. 2 c.p.p.* (come l'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato); alla deduzione dell'incompetenza del giudice; all'introduzione di elementi idonei a valutare la credibilità del testimone oppure di «elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità» (art. 500 c. 5 c.p.p.) o, infine, di elementi atti ad affermare o smentire i presupposti per la lettura di un atto (art. 512 e 512-bis c.p.p.) o l'applicabilità del criterio di valutazione delle dichiarazioni rese da chi si sia sempre volontariamente sottratto per libera scelta al controesame dell'imputato (art. 526 c. 1-bis c.p.p.).

## 11. La revoca della sentenza di non luogo a procedere

La sentenza di non luogo a procedere dispiega un effetto preclusivo allo stato degli atti, benché non connotata per l'assoluta irrevocabilità né, dunque, suscettibile di passare in giudicato. Piuttosto, la sentenza di non luogo a procedere è caratterizzata dall'esecutività (art. 300 c.p.p. e 650 c. 2 c.p.p.). L'istituto della revoca della sentenza di non luogo a procedere, regolato dagli art. 434 c.p.p., è, per l'appunto, inteso a caducare l'effetto preclusivo della sentenza in parola.

**Portata dell'effetto preclusivo** Sui versanti soggettivo e oggettivo, la sentenza di non luogo a procedere dispiega un effetto preclusivo nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto rispetto ai quali era stata pronunciata (art. 425 c. 1 lett. b) e c) c.p.p.). Il fatto va colto nei suoi elementi nucleari (costituiti dalla condotta e dall'evento naturalistico, ove sussistente, legato alla prima dal nesso di causalità): la nozione di medesimo fatto – contemplata dall'art. 649 c. 1 c.p.p. in rapporto all'operatività del *ne bis in idem* – vale, dunque, anche per individuare i limiti oggettivi dell'effetto preclusivo della sentenza di non luogo a procedere e, specularmente, l'ambito di operatività della revoca *ex art. 434 c.p.p.*

Prima che la sentenza di non luogo a procedere venga revocata, il relativo effetto preclusivo opera in un triplice senso in favore della stessa persona e con riguardo al medesimo fatto già considerati in quella sentenza:

- a) **il pubblico ministero non può esercitare l'azione penale**, in forza del tenore dell'art. 435 c. 1 c.p.p. In sostanza, la sentenza di non luogo a procedere sprigiona un effetto preclusivo analogo a quello proprio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p. Quanto agli effetti della violazione del divieto di esercitare l'azione penale in assenza del provvedimento di revoca, la Corte Costituzionale esclude, anzitutto, che la richiesta di rinvio a giudizio possa ritenersi affetta da nullità a regime assoluto, per violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale: piuttosto, la **revoca** della sentenza di non luogo a procedere costituisce un'**atipica condizione di procedibilità**: «se il presupposto del procedere manca, il giudice non può che prenderne atto», dichiarando, con sentenza, «che l'azione penale non doveva essere esercitata» [Corte cost. n. 27/1995]. L'effetto preclusivo si estende oltre il procedimento in cui è stata emessa la sentenza *ex art. 425 c.p.p.*: il non luogo a procedere, definitivo perché non più impugnabile, sino a che non sia revocato, vincola anche uffici giudiziari diversi da quello che aveva emesso la sentenza in parola, a differenza del provvedimento di archiviazione, preclusivo solo nei confronti del medesimo ufficio giudiziario [Cass., sez. un., 24/06/2010, Giuliani, in *Cass. pen.*, 2012, p. 4053 s.; Cass., sez. un., 22/03/2000, Finocchiaro, *ivi*, 2000, p. 2610 s.];

- b) **non può essere disposta un'ordinanza cautelare**, non ostando a simile conclusione l'art. 300 c. 5 c.p.p. [Cass., sez. un., 23/02/2000, Romeo, in *Cass. pen.*, 2001, p. 53];
- c) **non possono essere svolte nuove indagini**. Secondo le Sezioni Unite, elementi probatori rilevanti per la revoca devono «provenire da un'attività estranea ad ogni iniziativa investigativa nell'ambito del procedimento chiuso con la sentenza di non luogo a procedere»: sono utilizzabili, dunque, solo gli elementi di prova provenienti da altri procedimenti o raccolti incidentalmente nel corso di indagini diverse ovvero, ancora, reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, non potendo trattarsi, invece, del frutto di un'attività investigativa proseguita *ad hoc* dall'organo dell'accusa [Cass., sez. un., 23/02/2000, Romeo, cit.; più di recente, Cass., sez. I, 28/03/2008, Abbruzzese, in *Mass. Uff.*, 240183].

### 11.1. Presupposti

Sono due i presupposti per la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

**Inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere** A dispetto del dato letterale dell'art. 434 c.p.p., la revocabilità non scatta alla sola condizione che, dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, sopraggiungano nuove prove idonee a determinare il rinvio a giudizio. Dal sistema si desume implicitamente che l'inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere integra un'ulteriore condizione della revoca. Se così non fosse, da un lato, l'efficacia preclusiva opererebbe sin dall'emissione della sentenza *ex art.* 425 c.p.p., benché, paradossalmente, il provvedimento sia ancora impugnabile; dall'altro, la concorrenza fra revoca e appello avverso la sentenza di non luogo a procedere non troverebbe regolamentazione nel sistema.

Ne deriva che il procedimento di revoca dev'essere annoverato fra i mezzi d'impugnazione straordinari, perché esperibili, senza limiti di tempo, nei confronti dei soli provvedimenti non altrimenti impugnabili.

**Sopravvenienza delle nuove prove** L'art. 434 c.p.p. prescrive che la revoca possa essere disposta quando sopravvengano o si scoprono «nuove fonti di prova, che da sole, o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio». Il riferimento alla nuova «fonte» di prova non va inteso nel senso proprio, di soggetto o di oggetto da cui può derivare almeno un elemento di prova [Ubertis (2), p. 83]. Se si muovesse dall'assunto che la novità vada riferita alla sola fonte di prova, la relativa medesimezza escluderebbe sempre, alla radice, l'utilizzabilità degli elementi di prova ottenuti dopo l'emissione della sentenza di non luogo a procedere ai fini della relativa revoca. Dunque, il lessico va inteso in un'accezione atecnica, alludendo l'art. 434 c.p.p. alla sopravvenienza di nuovi elementi probatori, ancorché provenienti da una fonte già nota.

Tali elementi probatori devono sopravvivere alla sentenza di non luogo a procedere, nel senso che devono essere, comunque, stati raccolti dopo la sua emanazione. Alla luce del tenore dell'art. 434 c.p.p. – differente da quello ex art. 630 c. 1 lett c c.p.p., in materia di presupposti probatori della revisione, nel significato attribuitogli dalle Sezioni unite [Cass., sez. un., 09/01/2002, Pisano, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1953] – non possono essere considerate “nuove” le prove già acquisite al fascicolo sulla base del quale il giudice ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere, ma non valutate [Cass., sez. III, 06/11/1996, Spaccasassi, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 303: non sarebbe sufficiente a integrare la novità della prova la prospettazione di «nuove metodiche di ricerca scientifica» o di «nuove tecniche di investigazione, che costituiscono semplicemente mezzi o strumenti per la disamina delle fonti di prova già individuate»]. Inoltre, le prove devono rivelarsi idonee a determinare il rinvio a giudizio, in coerenza con l'assunto che la revoca a procedere non può costituire lo strumento per rimediare, puramente e semplicemente, all'incompletezza delle indagini preliminari, né, a maggior ragione, può derivare da una diversa valutazione degli stessi materiali probatori posti a fondamento della sentenza ex art. 425 c.p.p. In definitiva, opera qui un criterio speculare a quello prescritto dall'art. 422 c. 1 c.p.p., in forza del quale sono acquisibili solo le prove decisive in vista della sentenza di non luogo a procedere: ai fini della revoca, sono decisive le prove che giustificano il rinvio a giudizio [Cass., sez. IV, 04/03/2008, Bianchini, in *Mass. Uff.*, 240174].

## 11.2. Profili procedurali

**Richiesta di revoca** Legittimato a formulare la richiesta di revoca è il solo pubblico ministero (artt. 434 c. 1 e 435 c. 1 c.p.p.) incardinato presso il giudice funzionalmente competente a pronunciarsi al riguardo. Dal canto suo, la persona offesa può sollecitare il pubblico ministero a promuovere la richiesta: opera l'art. 90 c. 1 c.p.p., anche tenendo conto che la persona offesa ha, poi, diritto di partecipare all'udienza camerale fissata nel procedimento di revoca ex art. 435 c. 3 c.p.p.

La richiesta non implica l'osservanza di forme tipiche ma il pubblico ministero deve indicare, nell'atto scritto, il provvedimento di cui chiede la revoca, nonché individuare il giudice che lo ha emesso, applicandosi per analogia l'art. 581 c.p.p., si deve ritenere a pena di inammissibilità, alla luce della funzione dell'atto ex art. 434 c.p.p.

In forza dell'art. 435 c. 1 c.p.p., la richiesta di revoca deve pure indicare le «nuove fonti di prova» e «specificare se s[ia]no già state acquisite o s[ia]no ancora da acquisire»; conseguentemente, il pubblico ministero deve chiedere, nel primo caso, il rinvio a giudizio, nel secondo, la riapertura delle indagini. Anche qui vengono in gioco requisiti di validità dell'atto. Il giudice non può mutare l'oggetto della richiesta, dovendo vagliarne l'ammissibilità, prima, e la

fondatezza, poi, alla luce della specifica richiesta del pubblico ministero; dal canto suo, la difesa è posta nelle condizioni di esercitare con effettività i propri diritti solo se l'atto d'impulso del pubblico ministero indichi con precisione quale sia il presupposto probatorio e quali siano gli sviluppi dell'*iter* posti alla base dell'atto.

**Individuazione del giudice** Funzionalmente competente a decidere sulla richiesta è l'ufficio del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento di cui si chiede la revoca. Nel silenzio del legislatore, è invece discusso se possa trattarsi della stessa persona fisica che aveva emesso la sentenza di non luogo a procedere: l'eventualità positiva fa sorgere un dubbio circa la legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., alla luce dell'art. 111 c. 2 Cost.

**Delibazione preliminare di ammissibilità della richiesta di revoca** In attuazione di evidenti ragioni di economia processuale, la delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revoca avviene *de plano ex art. 435 c. 3 c.p.p.*, analogamente a quanto previsto dall'art. 634 c. 1 c.p.p. per l'istanza di revisione.

Il vaglio preliminare va riferito alle **condizioni di validità della richiesta**: non può spingersi tanto in profondità sino a implicarne una prognosi di fondatezza e, dunque, di accoglibilità. Si pensi, ad esempio, al difetto di legittimazione del soggetto che ha presentato la richiesta, alla non inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere oppure, ancora, alla mancata novità della prova, perché non sopravvenuta.

L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza, ricorribile per cassazione dal pubblico ministero *ex art. 437 c.p.p.*

**Contraddittorio camerale** Superato il vaglio preliminare circa l'ammissibilità della domanda di revoca, il giudice deve adempiere una serie d'incombenti, propedeutici allo svolgimento del contraddittorio camerale.

Anzitutto, il giudice **designa un difensore** all'imputato che ne sia privo. Si badi: non può dirsi privo del difensore il già prosciolto che, dopo l'emissione della sentenza di non luogo a procedere, abbia provveduto alla nomina. Tocca, però, verificare cosa accada qualora la nomina manchi. Se si muovesse dalla premessa dogmatica che la richiesta di revoca implica, di per sé, un nuovo procedimento penale, la conclusione sarebbe scontata: il già prosciolto risulterebbe sempre privo del difensore. Tuttavia, l'esigenza di assicurare effettività alla difesa suggerisce che, qualora il già prosciolto fosse stato assistito a suo tempo – nell'udienza preliminare – da un difensore di fiducia, la relativa nomina dovrebbe ritenersi ancora valida in vista del procedimento camerale *ex artt. 435 c.p.p.* Del resto, l'originario difensore è anche il soggetto posto nelle migliori condizioni per valutare se davvero sussistano le condizioni per la revoca. Qualora, poi, il già prosciolto fosse stato assistito, a suo tempo, da un



difensore d'ufficio, i meccanismi d'individuazione automatica del difensore ex art. 97 c. 2 e 3 c.p.p., inducono a ritenere che il giudice debba designare un nuovo difensore d'ufficio.

Dopodiché, il giudice **fissa l'udienza** in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato e al relativo difensore, nonché alla persona offesa (art. 435 c. 3 c.p.p.). Onde garantire l'effettività del contraddittorio, tutte le parti hanno il diritto di prendere visione degli atti e di estrarre copia: vale il regime di conoscenza degli atti nei procedimenti regolati dall'art. 127 c.p.p. [Corte cost. n. 558/2000].

L'udienza dev'essere fissata fuori dai casi in cui il giudice non dichiara inammissibile la richiesta di revoca. Tutto ciò, però, non esclude che l'inammissibilità possa essere dichiarata in seno all'udienza camerale.

**Accoglimento della richiesta** Il giudice per le indagini preliminari, quando, all'esito dell'udienza camerale, accoglie la richiesta del pubblico ministero, deve – anzitutto e comunque, indipendentemente, cioè, dal contenuto della richiesta ex art. 435 c. 1 c.p.p. – disporre, con ordinanza, la revoca della sentenza di non luogo a procedere. L'ordinanza non è impugnabile [Cass., sez. I, 03/07/2008, Irillo, in *Mass. Uff.*, 240993], fatto salvo il ricorso per cassazione ove il provvedimento sia emesso in violazione del contraddittorio, a norma dell'art. 127 c.p.p. [Cass., sez. I, 06/07/2005, Biacca, in *Mass. Uff.*, 232029].

Ai fini della revoca, il giudice compie un giudizio prognostico, espressamente previsto dall'art. 434 c.p.p.: deve valutare se le nuove fonti di prova siano idonee, «da sole o unitamente a quelle già acquisite», a determinare il rinvio a giudizio [Cass., sez. VI, 28/09/1999, Di Donato, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2738]. Da qui, il sorgere d'una **causa d'incompatibilità** del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la revoca della sentenza di non luogo a procedere al successivo svolgimento di funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento. La valutazione del giudice che ha condotto alla revoca della sentenza di non luogo a procedere comporta un giudizio di «consistenza dell'accusa» [Corte cost. n. 335/2002; Corte cost. n. 224/2001], analogo a quello compiuto nel contesto dell'udienza preliminare, tale da pregiudicare l'imparzialità sia nello svolgimento delle funzioni di garanzia proprie del giudice per le indagini preliminari, sia – a maggior ragione – di quelle di giudice dell'udienza preliminare. Posto che l'incompatibilità risulta espressa dal codice solo in rapporto alle funzioni di giudice dell'udienza preliminare (art. 34 c. 2-bis c.p.p.), sorge un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 c. 2 Cost., ove non considera l'incompatibilità fra il giudice che ha disposto la revoca con le funzioni di giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini “riaperte”.

**Revoca e successivi sviluppi procedurali** L'iter successivo al provvedimento di revoca varia a seconda delle richieste che il pubblico ministero aveva



L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)